

CXIX.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento di senatori — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198) — Approvazione degli articoli 6 e 7, quest'ultimo modificato — All'art. 8 il senatore Dini svolge una proposta di aggiunta, che è approvata dopo dichiarazioni ed osservazioni del senatore Cremona, relatore, del ministro della pubblica istruzione, dei senatori Siacci, Carle e Dini — Approvazione dell'art. 8 con l'aggiunta del senatore Dini — Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 » (N. 320) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari » (N. 221) — Approvazione del progetto di legge: « Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare » (N. 219) — Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Tadarò in provincia di Catanzaro » (N. 214) — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Rinvio alla tornata successiva della discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della marina e della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 68. — Il signor Comminantonio Di Toro, segretario del comune di Pietraferrana (Chieti)

ed altri sette segretari di comuni limitrofi, fanno istanza al Senato perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Pasolini-Zanelli, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Finali e Sacchetti di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Pasolini-Zanelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor Giuseppe Pasolini Zanelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor Mariotti Giovanni, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Mariotti e Cefaly ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Mariotti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Giovanni Mariotti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Mussi, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Pisa e Pellegrini di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Mussi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Giuseppe Mussi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la nomina dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Fabrizio Colonna.

COLONNA F. SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno, per la categoria 3ª, articolo 33 dello Statuto, i signori:

Martelli avv. Mario, deputato per le legislature XIII, XIV, e XVII;

Riolo Vincenzo, deputato per le legislature XIV, XV, XVI, XVII e XVIII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli dei candidati, e conformi alle prescrizioni dello Statuto, ha l'onore ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, viene proposta ad unanimità di voti la convalidazione

della nomina a senatore dei signori Mario Martelli e Vincenzo Riolo.

Se nessuno domanda di parlare, la votazione su questa proposta si farà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale per la votazione segreta sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama: « Seguito della discussione del disegno di legge sulla nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Essendo stato votato l'art. 5 nella seduta di sabato, riprenderemo la discussione all'art. 6 che rileggo:

Art. 6.

Sulla proposta di una Facoltà potrà esservi trasferito un professore straordinario di altra Università di egual grado.

Non è ammesso il trasferimento a cattedre non strettamente affini.

(Approvato).

Art. 7.

Quando si tratti di materia specialissima che abbia scarsi cultori, sulla proposta di una Facoltà e col parere conforme, a maggioranza di due terzi, del Consiglio superiore, il ministro potrà nominare a professore straordinario, prescindendo dal concorso, persona venuta in meritata fama di singolare perizia nella materia suaccennata.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro della pubblica istruzione, presenta un articolo 7 emendato nella maniera seguente:

« Sulla proposta di una Facoltà, il ministro potrà nominare a professore straordinario, pre-

scindendo dal concorso, persona venuta in meritata fama di singolare perizia in una determinata disciplina, e di conosciuta abilità didattica, e ciò sul parere conforme del Consiglio superiore dato a maggioranza di due terzi dei votanti ».

Quest'emendamento viene sostituito all'articolo 7. Il relatore ha facoltà di svolgerlo.

CREMONA, *relatore*. Questo nuovo art. 7 non è che una leggera variante della dizione primitiva dell'art. 7; variante concordata tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale; non credo occorra svolgerlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 7, come venne testè emendato d'accordo tra il signor ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

I professori straordinari attuali, nominati per concorso o senza, s'intendono confermati indefinitamente, salvo il disposto dell'art. 4. Il quinquennio ivi menzionato comincerà coll'anno scolastico 1901-1902.

Ad essi sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6.

A quest'articolo viene proposta un'aggiunta dal senatore Dini, la quale suona così:

Per essi inoltre restano ancora applicabili le norme attualmente vigenti per la promozione a professori ordinari quando queste promozioni siano già in corso, o quando, in seguito al parere della Facoltà e del Consiglio superiore, risulti: *a*) che essi con nuovi lavori dimostrino la loro operosità scientifica, e forniscano le prove della loro abilità didattica; *b*) che si tratti di una cattedra importante per gli studi della Facoltà medesima.

Ha facoltà di parlare il senatore Dini per lo svolgimento di questa sua aggiunta.

DINI. Quest'aggiunta non ha bisogno di spiegazioni. Basta farne una semplice lettura per comprendere che con essa si tratta di conservare ai professori straordinari già nominati o la cui nomina sarà fatta prima di questa legge, i diritti che loro vengono dal regolamento attuale.

Secondo il regolamento vigente, dopo tre anni d'insegnamento, i professori straordinari possono chiedere la promozione a ordinari e possono ottenerla quando soddisfino a certe condizioni che sono stabilite nel regolamento stesso.

Ora, secondo gli articoli precedenti questa possibilità di avere la promozione senza un concorso verrebbe loro ad essere tolta, se non s'introduce una disposizione transitoria speciale.

E la disposizione transitoria che io propongo di aggiungere è quella appunto che tende a conservare loro il diritto che hanno, con certe cautele maggiori che in fondo almeno ordinariamente si applicano anche ora, ma che non erano espresse così chiaramente nei regolamenti precedenti, e per questo non furono sempre seguite.

Io prego perciò l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia quest'aggiunta.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiata).

Prego l'onor. relatore di dire se accetta o meno quest'aggiunta.

CREMONA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. E l'onor. ministro?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Permetta il Senato che dica anch'io che accetto volentieri questa proposta, inquantochè risponde, credo, completamente a tutte le osservazioni, che furono svolte in questa Assemblea, dall'onor. Carle.

Egli si preoccupava del diritto consuetudinario e del diritto acquisito, cioè dei professori che siano in carica con concorso o no. Questa disposizione esenta dal concorso appunto i professori che sono attualmente in ufficio; solamente per la loro promozione applica la regola che lo stesso onorevole Carle voleva proporre, in sostituzione dell'articolo 5 già approvato; perciò mi lusingo che gli oppositori della legge siano soddisfatti.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Dopo le parole dell'onorevole relatore, io non ho bisogno di aggiungere che non mi oppongo all'aggiunta del senatore Dini.

Solamente osservo che si può, senza cambiare in nulla la sostanza e la portata di questa aggiunta, si può, ripeto, alquanto abbreviare, poichè qui si dice: « Per essi » (s' intende cioè per quei professori straordinari attualmente esercenti) « per essi inoltre restano ancora applicate le norme attualmente vigenti per la promozione a professori ordinari quando queste promozioni siano già in corso, o quando ecc. ».

Ora quelle parole: « per la promozione a professori ordinari, quando siano già in corso », mi paiono inutili poichè tutto è compreso in quello che si dice dopo.

Quelli per cui è già in corso la promozione sono precisamente quelli a cui si applicano le condizioni indicate con le lettere a) e b), cioè quelli che con nuovi lavori hanno dimostrato la loro operosità scientifica, e fornite le prove della loro operosità didattica, e quelli infine che occupano una cattedra importante per gli studi della Facoltà, e tutto ciò a parere della Facoltà e del Consiglio superiore.

Dunque le parole che ho citato non sono che un pleonasmo.

Prima però di fare una proposta attenderò la risposta del senatore Dini.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Poichè l'onor. ministro ha accennato al mio modesto nome, dichiaro che accetterei volentieri l'emendamento proposto dal collega Dini, in base al quale gli attuali straordinari, stati nominati per concorso, potranno essere promossi, secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti senza doversi prima assoggettare a quella singolare forma di concorso, che fu introdotta coll' art. 5 del presente disegno di legge.

Per essere tuttavia sincero sino alla fine, debbo aggiungere che l'emendamento da me proposto non riguardava solamente i professori straordinari, già nominati per concorso, ma anche quelli da nominarsi. Esso mirava ad uno scopo più alto, che era quello di impedire che si pregiudicasse anche nell'avvenire la carriera dell'insegnamento superiore, distogliendo da essa coloro, che avrebbero le attitudini per entrarvi.

Per mio conto credevo allora e credo anche adesso, che l'art. 5 quale è stato approvato, finisca per rendere pressochè impossibile tale

carriera, in quanto che saranno ben pochi coloro che vorranno avviarsi ad una carriera, nella quale, dopo aver vinta la cattedra per concorso, e dopo aver per tre anni, almeno, lodevolmente compiuto il proprio ufficio e dato prova del loro progresso didattico e scientifico, non avranno altra risorsa che di chiedere l'apertura di un nuovo concorso difficile e pericoloso, in cui potranno trovarsi in gara con tutti gli altri professori ordinari o straordinari delle Università del Regno. In me resta sempre la convinzione, che in questo modo una legge, che era indirizzata a restringere il potere ministeriale e a dare una posizione giuridica e rispettata allo straordinario, assoggettandone la nomina alla prova del concorso, finisce in sostanza per distruggere la categoria stessa dei professori straordinari.

A mio avviso uno straordinario già nominato per concorso e che intanto non potrà mai essere promosso senza un nuovo concorso, per quante buone prove esso abbia dato nell'adempimento del proprio ufficio, non può più meritare il nome di straordinario. Esso sarà una nuova specie d'incaricato, che, incerto del proprio avvenire non potrà avere quella serenità di animo, che è necessaria per dedicarsi con abnegazione e con sacrificio al culto della scienza.

Sono queste le considerazioni, per le quali pur trovando equa ed onesta l'aggiunta fatta dall'onor. Dini, con cui si salva la posizione degli attuali straordinari, nominati per concorso, non potrò con mio rincrescimento dare il mio voto favorevole ad una legge che, ottima nel suo concetto informatore, colle aggiunte fatte finisce per contraddire all'intento stesso, che essa si propone.

PRESIDENTE. Consente il senatore Dini di modificare la sua aggiunta nel senso proposto dal senatore Siacci?

DINI. No, onorevole presidente, ma, se me lo permette, io intendo semplicemente di spiegarla ancora.

Secondo le norme attuali, quali sono fissate dall'art. 125 del regolamento universitario, pei professori straordinari possono essere iniziati gli atti per la promozione quando presentino nuovi titoli scientifici e forniscano la prova della loro attitudine didattica e abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario pei tre anni, e altro propriamente non si richiede.

Ora per tutti coloro per i quali sono già in

corso gli atti della promozione, il Consiglio superiore, quando è stato chiamato a pronunciarsi, ha applicato le disposizioni indicate, senza tenere conto sempre della natura della cattedra coperta dal professore perchè il regolamento non lo imponeva; mentre io nell'emendamento che propongo dico qualche cosa di più, perchè aggiungo anche che si debba riconoscere che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà alla quale il professore appartiene.

Ora, per quelli pei quali le promozioni sono già in corso, questa condizione non è stata sempre osservata dal Consiglio superiore; quindi se non si mettesse nella legge esplicitamente l'inciso che restano in vigore le norme vigenti per quelli pei quali le promozioni sono già in corso, verrebbero senz'altro ad arrestarsi tutte le pratiche iniziate per la promozione di quei professori per i quali non è stata osservata la condizione medesima.

Con questo schiarimento voglio sperare che il senatore Siacci accetterà egli pure l'emendamento che io ho presentato.

Al senatore Carle dirò che io, pur dichiarando che se avessi potuto essere presente nelle sedute passate, mi sarei unito a lui nel sostenere il suo emendamento, credo però che allo stato delle cose si faccia bene ad accettare quello che ora propongo, ed anche a votare l'intero progetto di legge.

Credo anche io con lui che sarebbe stato meglio consentire la promovibilità, anche per l'avvenire, degli straordinari ad ordinari, ma poichè il Senato ha ormai deciso altrimenti, sembra a me che non sia il caso di respingere il buono perchè non si è ottenuto il meglio. Ammetto che potesse essere migliore la proposta Carle di quella che è stata votata, ma, anche senza questa, credo che nella legge vi sia ancora assai di buono; respingerla significherebbe lasciare ancora la possibilità che si ritorni alla nomina dei professori straordinari, senza concorso, ma col solo arbitrio del ministro, e questo io non voglio.

Credo dunque buona questa legge, quantunque possa esser soggetta a qualche censura, e sul punto rilevato dal senatore Carle e anche su qualche altro, come, ad esempio, sulla disposizione per la quale il concorso non è valido che per la sede per la quale è stato aperto,

ma, ad ogni modo, se da questo verranno effettivamente inconvenienti potremo sempre rimediare in avvenire, e intanto contentiamoci di quanto si è fatto.

Il mio emendamento del resto tutela i diritti dei professori straordinari che già ci sono; e, mentre ringrazio il ministro e l'Ufficio centrale di averlo accettato, spero che ora il Senato vorrà farlo suo coll'accordargli la sua approvazione.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Al senatore Dini che è membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, vorrei osservare che egli deve sapere che quel Consiglio non dà mai voto che si proceda agli atti per la promozione, se non quando esso sia certo che la cattedra è tra quelle più importanti per la Facoltà. E potrei citare degli esempi.

Però siccome non si tratta che di un paio di righe, alle quali, sebbene a me paiano inutili, il collega Dini tiene molto, così non ho difficoltà di contentarlo, accettandole.

DINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la modificazione proposta dal senatore Dini, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi. (Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8, così emendato, e che rileggo:

« I professori straordinari attuali, nominati per concorso o senza, s'intendono confermati indefinitamente, salvo il disposto dell'art. 4. Il quinquennio ivi menzionato comincerà con l'anno scolastico 1901-1902.

Ad essi sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6.

« Per essi inoltre restano ancora applicabili le norme attualmente vigenti per la promozione a professori ordinari quando queste promozioni siano già in corso, o quando, in seguito al parere della Facoltà e del Consiglio superiore, risulti: a) che essi con nuovi lavori dimostrino la loro operosità scientifica, e forniscano le prove delle loro abilità didattiche; b) che si tratti di una cattedra importante per gli studi della Facoltà medesima ».

Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato).

Così abbiamo finito l'esame di questa legge che verrà poi votata domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 » (N. 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pareggiamento della Università di Macerata alle Università indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione (1) pel pareggiamento della Regia Università degli studi in Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719, conclusa in Roma tra il Ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti dei Consigli provinciale e comunale e del Consorzio universitario di Macerata, in conformità delle deliberazioni 12 febbraio 1900 del Consiglio provinciale approvata in seduta del 2 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa, e 13 marzo 1900 della Deputazione provinciale; 10 febbraio e 28 marzo 1900 del Consiglio comunale, approvate in seduta del 2 aprile dalla Giunta provinciale amministrativa, e 5 aprile 1900 della Giunta municipale; e 9 marzo 1900 della Commissione amministrativa del Consorzio universitario di Macerata, esistente in forza del Regio decreto 6 febbraio 1887, n. 4338.

PRESIDENTE. Apro la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

(1) Per la convenzione vedi stampato della Camera dei deputati, n. 145.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La restrizione di cui al comma secondo dell'art. 115 della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, secondo cui il diritto della vedova alla pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario, non è applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla legge 6 marzo 1898, n. 59, dagli ufficiali del genio navale (ingegneri e macchinisti) del corpo sanitario e del commissariato, collocati in posizione ausiliaria nei limiti di età in forza dell'art. 16 della legge stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare » (N. 219).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 219).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui si è dato lettura.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-1903 e per i cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

(Approvato).

Art. 2.

In correlazione col capitolo istituito dall'articolo precedente, è autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1902-1903 e per cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

(Approvato).

Art. 3.

Gli stanziamenti indicati negli articoli 1 e 2 saranno di dieci milioni nell'esercizio 1902 903 e di otto milioni in caduno dei cinque esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 4.

L'importo dei mandati emessi sul capitolo istituito a' termini dell'articolo primo dovrà essere versato in un conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria generale del Regno.

Sul conto corrente il Ministero della guerra potrà emettere ordini di pagamento fino al limite della somma disponibile per provvedere alle anticipazioni di assegni dovuti ai corpi ed occorrenti pel servizio delle loro masse interne.

Gli ordini dovranno essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del tesoro, e contenere l'indicazione della causale della spesa.

(Approvato).

Art. 5.

Nel primo quadrimestre di ogni esercizio si procederà alla sistemazione del conto corrente dell'esercizio precedente. Il conto dell'esercizio 1901-902 sarà liquidato nel corso del primo semestre dell'esercizio 1902-903.

Qualora non risultasse estinto tutto l'importo degli ordini tratti sul conto corrente durante l'esercizio stesso dal Ministero della guerra, il ministro del tesoro salderà la differenza con un mandato sul capitolo delle anticipazioni di cui all'art. 1.

Le somme che per ritardato versamento non poterono essere recuperate con l'imputazione all'esercizio precedente, al quale si riferivano saranno reintegrate nel conto corrente dell'esercizio nuovo.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge avrà vigore a tutto l'esercizio 1907-908.

Nel corso dell'esercizio precedente il Governo presenterà un disegno di legge per provvedere alle speciali necessità dell'Amministrazione della guerra ed alla gestione per parte dei corpi delle rispettive masse.

(Approvato).

Art. 7.

Tra i conti speciali che devono, a senso dell'art. 71 della legge di contabilità, corredare il rendiconto generale consuntivo delle amministrazioni dello Stato sarà, a cominciare da quella dell'esercizio in corso, annualmente pubblicata la situazione del conto fra il Tesoro ed il Ministero della guerra e quelle delle masse costituite in ciascun Corpo.

Alla prima di dette situazioni sarà allegata la distinta delle somme dovute al Tesoro alla chiusura di ciascun esercizio costituenti il saldo del conto corrente.

(Approvato).

Art. 8.

Le modalità d'esecuzione della presente legge saranno determinate con regolamento approvato con Decreto Reale d'accordo fra il Ministero della guerra e del tesoro.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro » (N. 214).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 214*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le sezioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro sono staccate dal comune di Fabrizia, in provincia di Catanzaro, e costituite in comune autonomo con sede nella borgata di Nardodipace, dalla quale prenderà nome il nuovo comune.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni, e per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Martelli Mario:

Senatori votanti	92
Favorevoli	81
Contrari	11

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Riolo Vincenzo:

Senatori votanti	92
Favorevoli	79
Contrari	13

Dichiaro quindi, a termini dell'art. 101 del regolamento, convalidata la nomina a senatori dei signori Martelli Mario e Riolo Vincenzo, e li ammetto a prestare giuramento.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 165).

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro di agricoltura, industria e commercio e trattandosi di materia in cui deve necessariamente intervenire, debbo rinviare la discussione del disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198);

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719, (N. 220);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1901

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214);

Conto corrente fra il Ministero del Tesoro e l'Amministrazione militare (N. 219).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati

fondata in Roma, della Pia casa di patronato in Firenze e della Pia casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Roma (N. 218).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1901 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

